



N° 241 REGISTRO ORDINANZE in data 08/10/2009

PROTOCOLLO GENERALE N. 68343 del 22/10/2009

Oggetto: Ordinanza di sgombero neve stagione invernale 2009-2010

I L S I N D A C O

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana adottato con Delibera di C.C. n. 86 del 05/11/92 e successive modificazioni

R I C O R D A C H E

la neve, anche in caso di straordinaria quantità, non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili o da altri luoghi interni delle case, né dai tetti, senza il permesso dell'Autorità Municipale, da accordarsi soltanto nei casi speciali e giustificati e con quelle cautele e prescrizioni che fossero ritenute necessarie.

Ogni proprietario di fabbricati ha l'obbligo di sgombrare dalla neve il marciapiede prospiciente per tutta la lunghezza dell'edificio,

O R D I N A

Ai proprietari dimoranti nello stabile, portieri ed i custodi o, in mancanza agli inquilini abitanti od occupanti le case di privata abitazione, negozi, esercizi, stabilimenti, magazzini ecc. a:

1) Sgombrare dalla neve e dal ghiaccio l'area antistante il rispettivo fabbricato per tutta la lunghezza del marciapiede e, dove questo non esista e l'ampiezza della strada lo consenta, per la larghezza di almeno m. 1.50 durante e dopo le precipitazioni nevose. La neve dovrà essere ammucchiata lungo il marciapiede o al margine dell'area sgomberata in modo da non impedire la libera circolazione veicolare e pedonale;

2) Aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi della strada, in corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, per facilitare il deflusso delle acque e, se possibile, anche una striscia di cm. 20 di cunetta lungo il filo del marciapiede, sempre per facilitare il deflusso delle acque;

3) Rimuovere la neve dai tetti che, per la loro inclinazione, esposizione e natura del coperto, possono provocare la caduta di masse nevose. Si deve tenere presente che lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi, dai balconi e da qualunque posto sopra il livello del suolo, deve farsi sempre con le opportune cautele affinché l'operazione non riesca pericolosa od incomoda ai passanti e non provochi danni alle cose;

4) Far sostare i mezzi di trasporto alla stretta destra, rimuovendoli dalle posizioni irregolari e ciò per facilitare il transito degli spartineve senza dover incorrere alla rimozione forzata.

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

In caso di nevicata che superi lo strato di cm. 20, i proprietari degli autoveicoli sono tenuti, quando possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale per agevolare le operazioni di rimozione della neve, ricoverandoli nei box o nelle autorimesse o nei cortili delle abitazioni, anche in deroga ai regolamenti condominiali.



AVVERTE

Il personale di Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente.

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Alberto Caprotti.

Che le inadempienze saranno punite con le sanzioni amministrative previste dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana (art. 77), fatta salva ed impregiudicata ogni ulteriore azione per danni a persone e cose conseguenti alle inadempienze stesse.

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio Comunale;

l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

- 1) al Sig. Sindaco - sede
- 2) alla Polizia Locale, via Neruda 1 - Cernusco sul Naviglio-
- 3) All'URP - sede
- 4) Agli atti dell'Ufficio Tecnico- Servizio Urbanizzazioni Primarie - sede

F.to IL SINDACO

Dott. Comincini Eugenio